19-7 16:56



Csm Roma 19/07/2018 Protocollo P12674/2018 16:22



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. MINISTRO della Giustizia ROMA

Al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia ROMA

Al PRIMO PRESIDENTE della Corte di Cassazione ROMA

Ai PRESIDENTI delle Corti di Appello LORO SEDI

Ai PRESIDENTI dei Tribunali LORO SEDI

Ai PRESIDENTI dei Tribunali per i Minorenni LORO SEDI

Ai PRESIDENTI dei Tribunali di Sorveglianza LORO SEDI

e, p.c. Al PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Cassazione

ROMA

AI PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA

ROMA

Ai PROCURATORI GENERALI della Repubblica presso le Corti di Appello LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 81/VV/2016 - Modifica dell'art. 10 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2018 sull'Ufficio del Processo ed introduzione dell'art. 10bis.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 luglio 2018, ha adottato la seguente delibera:

 16:22

"- letta la risoluzione approvata nella seduta del 18 giugno 2018 (prot. n. 11230/2018) ed avente il seguente oggetto: "L'ufficio per il processo oggi: esito del monitoraggio del CSM (...) sulla istituzione e sul funzionamento dell'Ufficio per il processo negli uffici giudiziari; ruolo della magistratura onoraria e diritto transitorio";

- considerato che tale risoluzione è stata trasmessa alla Settima Commissione per le finalità indicate dal paragrafo 6 in essa contenuto;
- che in tale paragrafo 6 si afferma che, "almeno per i Tribunali ordinari", deve essere "ripensata" la scelta, contenuta all'art. 10 della vigente Circolare sulle tabelle, di rendere "meramente facoltativa la struttura organizzativa dell'ufficio per il processo";
- che, infatti, il d.lgs. n. 116/2017, entrato in vigore il 15 agosto 2017, "prevede la necessaria collocazione nell'ufficio per il processo, almeno nei primi due anni di attività, dei giudici di pace nominati dopo il 15 agosto 2017" sicché "almeno per i Tribunali ordinari, l'istituzione dell'ufficio per il processo diviene ineludibile, pena l'impossibilità di dare attuazione al suddetto disposto normativo";
- che dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017 non sono stati nominati nuovi giudici onorari di pace ma è in corso la relativa procedura selettiva, indetta con delibera prot. n. 20194/2017, approvata nella seduta del 15.11.2017;
- considerato che nella riscrittura dell'art. 10 della Circolare vanno disposti i seguenti criteri direttivi ed operativi: - nella costituzione dell'ufficio per il processo si devono individuare gli specifici obiettivi che la struttura organizzativa deve perseguire; - per la concreto inserimento della struttura organizzativa nell'ufficio va confermato il disposto del comma 4 dell'art. 10 della Circolare sulle tabelle, a sua volta coerente con quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, del d.m. Giustizia dell'1.10.2015 e con l'idea di fondo, esplicitata nella risoluzione, secondo cui "l'ufficio per il processo può essere costituito quale staff a supporto di tutti i magistrati professionali, al fine di sostenerli nel raggiungimento di specifici e delineati obiettivi previsti dal programma di gestione, oppure può essere costituito quale staff a supporto di tutti i magistrati professionali, al fine di raggiungere specifici obiettivi individuati nei programmi annuali dell'attività dell'ufficio in relazione alla concreta situazione esistente in un dato periodo (per esempio per pendenze risalenti in alcune macromaterie, necessità di supporto organizzativo in altre, sopravvenienze in aumento in alcune materie)"; - così come previsto dall'art. 2, comma 5, del citato d.m. 1.10.2015, l'ufficio per il processo può essere costituito anche per il supporto accentrato alle attività della cancellerie. In generale, inoltre, le modalità di costituzione dell'ufficio per il processo comunque possono impattare con l'azione delle cancellerie. Pertanto, onde prevenire squilibri e disorganizzazioni e per meglio coordinare la struttura organizzativa con tutti gli uffici di cancelleria, è opportuno che il presidente del Tribunale senta il dirigente amministrativo non soltanto in ordine alle modalità di costituzione della struttura ma anche in ordine alle eventuali modifiche di volta in volta operate relativamente al suo funzionamento; - le modalità di utilizzo dei giudici onorari all'interno dell'ufficio per il processo sono quelle indicate dagli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 del d.lgs. n. 116/2017, con il (significativo) limite generale di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo testo normativo e nel rispetto della normativa transitoria di cui agli artt. 30, 31 e 32; - vanno stabiliti espressi doveri formativi dei magistrati affidatari nei riguardi delle figure professionali loro affidate; - va stabilito che, salvo eccezioni da motivare, i giudici onorari devono svolgere il tirocinio nella stessa sezione e, possibilmente, con gli stessi giudici professionali ai quali saranno assegnati in affiancamento dopo aver ricevuto l'eventuale nomina. Ciò allo scopo di responsabilizzare maggiormente i magistrati professionali nel corso del tirocinio e nelle

Roma 19/07/2018

Sm Protocollo P12674/2018

16:22

valutazioni consequenziali successive ad esso; - va curato anche l'inserimento logistico del personale addetto all'Ufficio per il processo;

- considerato poi che, nel presente triennio 2017/2019, le proposte tabellari sono state formulate per lo più prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017 sicché, nelle delibere consiliari di approvazione delle tabelle, in discussione ed in approvazione all'attualità, è stato inserito (per quelle già approvate dall'assemblea plenaria) e verrà inserito (per quelle da approvarsi) il seguente inciso: "considerato che quanto all'utilizzo dei giudici onorari, nelle more dell'approvazione delle tabelle, è sopraggiunto il d.l.gs n. 116 del 13 luglio 2017, e che il CSM, con delibera del 6.12.2017, ha precisato le modalità di utilizzo dei giudici onorari per il quadriennio successivo all'entrata in vigore della normativa sicché il progetto tabellare in esame deve essere adeguato alle richiamate disposizioni normative primarie e secondarie, invitando il dirigente dell'Ufficio ad adottare nel termine di 90 giorni dalla presente delibera un decreto di variazione tabellare in ossequio alla richiamata normativa sopravvenuta. In proposito, anche per i GOP nominati successivamente al 15 agosto 2017, data di entrata in vigore del predetto d.lgs. n. 116/2017, e che saranno immessi in servizio nell'ufficio, dovrà adottarsi apposita variazione tabellare che tenga conto delle nuove modalità di utilizzazione";
- considerato che la delibera di variazione tabellare di cui al paragrafo che precede non necessariamente ha comportato o comporta con sé la costituzione dell'ufficio per il processo e quindi, qualora ciò non sia accaduto, il presidente del Tribunale deve provvedere alla relativa e specifica variazione tabellare, entro e non oltre il 31 dicembre 2018;
- che la relativa variazione tabellare si impone parimenti nel caso in cui la costituzione dell'Ufficio per il processo sia avvenuta con modalità difformi da quelle indicate dall'art. 10 così come qui novellato;
- considerato infine che la normativa sopravvenuta di rango primario che impone la modifica della Circolare sulle tabelle riguarda unicamente i Tribunali ordinari e non interessa invece né le Corti d'appello né i Tribunali per i minorenni né i Tribunali di sorveglianza, per i quali la costituzione dell'ufficio per il processo può restare facoltativa e nella discrezionalità valutativa del dirigente dell'ufficio;
- che, a tale scopo, per migliore chiarezza del testo normativo, appare opportuno introdurre un apposito art. 10 bis:

Pertanto, si

DELIBERA

a) di sostituire l'art. 10 della Circolare sulle tabelle con il seguente testo:

Articolo 10 Ufficio per il processo nei Tribunali ordinari

- 1.Il presidente del Tribunale, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo, deve istituire la struttura organizzativa denominata Ufficio per il processo, individuando le risorse da destinarvi, le loro concrete modalità di utilizzo e la loro collocazione nell'ufficio, anche dal punto di vista logistico. Con l'istituzione della struttura e con le successive ed eventuali modifiche della stessa il presidente del Tribunale deve altresì indicare i concreti obiettivi che essa deve perseguire in relazione alle specifiche necessità e priorità dell'ufficio;
- 2. La struttura organizzativa così istituita può essere assegnata a supporto di uno o più giudici professionali o di una o più sezioni, valutati, a tal fine e in via prioritaria, il

 Esm
 Roma
 19/07/2018

 Protocollo
 P12674/2018

16:22

numero delle sopravvenienze e le pendenze a carico di ciascuna sezione o di ciascun magistrato, e tenendo in considerazione gli obiettivi perseguiti con il programma di gestione di cui all'art. 37 del decreto legge n. 98/2011;

- 3. All'Ufficio per il processo sono assegnati i giudici onorari di pace ed i tirocinanti di cui all'art. 16 octies del decreto legge n. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221/2012 (e così come successivamente modificato dall'art. 50 del decreto legge n. 90/2014, a sua volta convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014), ossia coloro che svolgono lo stage ai sensi dell'art. 37, comma 5, del decreto legge n. 98/2011, (convertito con modifiche dalla legge n. 111/2011) e coloro che svolgono la formazione professionale di cui all'art. 73 del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013). All'Ufficio per il processo può essere altresì assegnato il personale amministrativo di cancelleria, individuato in base ai provvedimenti di gestione del personale amministrativo, adottati in coerenza con le determinazioni del presidente del Tribunale, e con la funzione di fornire un supporto accentrato alle cancellerie. Anche i soggetti di cui all'art. 50, comma 1 bis, del decreto legge n. 90/2014 (convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014) possono essere assegnati all'ufficio per il processo, in via prioritaria con funzioni di supporto dei servizi di cancelleria.
- 4. All'Ufficio per il processo sono attribuite tutte le attività di ausilio allo svolgimento del lavoro giudiziario, ivi compresi i compiti di preparazione e ricerca necessari alla soluzione degli affari e alla stesura dei provvedimenti; la redazione delle bozze dei provvedimenti costituisce modalità qualificante di impiego dei giudici onorari e dei tirocinanti all'interno dell'Ufficio per il processo. All'Ufficio per il processo possono essere altresì attribuiti compiti di supporto all'efficiente utilizzo dei sistemi informativi, quali, a titolo meramente esemplificativo, il coordinamento e il monitoraggio dei depositi telematici, nonché la tempestiva rilevazione delle problematiche derivanti dall'adozione di nuove tecnologie e di nuovi modelli organizzativi.
- 5. L'impiego dei giudici onorari all'interno dell'Ufficio per il processo deve avvenire con le modalità indicate dagli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 del d.lgs. n. 116/2017, con il limite di utilizzo di cui all'art. 1, comma 3 e nel rispetto della normativa transitoria di cui agli artt. 30, 31 e 32 del medesimo testo normativo.
- 6. il presidente del Tribunale individua, secondo i criteri di cui all'art. 101, i presidenti di sezione o i giudici delegati ai compiti di coordinamento e controllo della struttura organizzativa.
- 7. i giudici professionali devono occuparsi, in via stabile e continuativa, della formazione dei soggetti che con loro collaborino all'interno dell'Ufficio per il processo. Il tirocinio dei giudici onorari è di regola svolto nella stessa sezione alla quale essi saranno assegnati in casi di successiva nomina e, possibilmente, con gli stessi giudici professionali con i quali si troveranno a collaborare dopo la nomina;
- 8. Il Dog tiene conto delle decisioni organizzative di cui al presente articolo.
- b) <u>di invitare i presidenti dei Tribunali, con apposita variazione tabellare da depositare entro il 31 dicembre 2018, a costituire l'Ufficio per il processo, ove non vi abbiano ancora provveduto, ovvero ad adeguarne i contenuti qualora essi non siano conformi all'art. 10 della Circolare sulle tabelle come modificata con la presente delibera;</u>
- c) di introdurre nella Circolare sulle tabelle il seguente art. 10 bis:

19-7 16:56

Roma Protocollo 19/07/2018 P 12674/2018

19.7 16:22

Articolo 10 bis

L'Ufficio per il processo nei Tribunali per i minorenni, nei Tribunali di sorveglianza e nelle Corti d'appello

1.Il presidente del Tribunale per i minorenni, il presidente del Tribunale di sorveglianza ed il presidente della Corte d'appello possono, nei rispettivi uffici, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo, istituire la struttura organizzativa denominata Ufficio per il processo, individuando le risorse da destinarvi, le loro concrete modalità di utilizzo e la loro collocazione nell'ufficio, anche dal punto di vista logistico. Con l'istituzione della struttura e con le successive ed eventuali modifiche della stessa il capo dell'ufficio deve altresì indicare i concreti obiettivi che essa deve perseguire in relazione alle specifiche necessità e priorità dell'ufficio;

- 2. La struttura organizzativa così istituita può essere assegnata a supporto di uno o più giudici professionali o di una o più sezioni, valutati, a tal fine e in via prioritaria, il numero delle sopravvenienze e le pendenze a carico di ciascuna sezione o di ciascun magistrato, e tenendo in considerazione gli obiettivi perseguiti con il programma di gestione di cui all'art. 37 del decreto legge n. 98/2011;
- 3. All'Ufficio per il processo sono assegnati i tirocinanti di cui all'art. 16 octies del decreto legge n. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221/2012 (e così come successivamente modificato dall'art. 50 del decreto legge n. 90/2014, a sua volta convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014), ossia coloro che svolgono lo stage ai sensi dell'art. 37, comma 5, del decreto legge n. 98/2011, (convertito con modifiche dalla legge n. 111/2011) e coloro che svolgono la formazione professionale di cui all'art. 73 del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013). All'Ufficio per il processo può essere altresì assegnato il personale amministrativo di cancelleria, individuato in base ai provvedimenti di gestione del personale amministrativo, adottati in coerenza con le determinazioni del capo dell'ufficio, e con la funzione di fornire un supporto accentrato alle cancellerie. Anche i soggetti di cui all'art. 50, comma 1 bis, del decreto legge n. 90/2014 (convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014) possono essere assegnati all'ufficio per il processo, in via prioritaria con funzioni di supporto dei servizi di cancelleria. Nelle Corti d'appello sono assegnati all'Ufficio per il processo i giudici ausiliari.
- 4. All'Ufficio per il processo sono attribuite tutte le attività di ausilio allo svolgimento del lavoro giudiziario, ivi compresi i compiti di preparazione e ricerca necessari alla soluzione degli affari e alla stesura dei provvedimenti; la redazione delle bozze dei provvedimenti costituisce modalità qualificante di impiego dei giudici ausiliari e dei tirocinanti all'interno dell'Ufficio per il processo. All'Ufficio per il processo possono essere altresì attribuiti compiti di supporto all'efficiente utilizzo dei sistemi informativi, quali, a titolo meramente esemplificativo, il coordinamento e il monitoraggio dei depositi telematici, nonché la tempestiva rilevazione delle problematiche derivanti dalla adozione di nuove tecnologie e di nuovi modelli organizzativi.
- 5. L'impiego dei giudici ausiliari all'interno dell'Ufficio per il processo costituito nelle Corti d'appello deve avvenire con le modalità stabilite dagli articoli 62 e seguenti del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013).

s.ca

16:22 Roma 19/07/2018 Protocollo P12674/2018

6. il capo dell'ufficio individua, secondo i criteri di cui all'art. 101, i presidenti di sezione o i giudici delegati ai compiti di coordinamento e controllo della struttura organizzativa.

- 7. i giudici professionali devono occuparsi, in via stabile e continuativa, della formazione dei soggetti che con loro collaborino all'interno dell'Ufficio per il processo. Il tirocinio dei giudici ausiliari è di regola svolto nella stessa sezione alla quale essi saranno assegnati in casi di successiva nomina e, possibilmente, con gli stessi giudici professionali con i quali si troveranno a collaborare dopo la nomina;
- 8. Il Dog tiene conto delle decisioni organizzative di cui al presente articolo".

SEGRETARIO GENERALE

(Paola Piraccini)

S Vizoeeilii